

The background is a solid red color. On the left side, there are several thick, white, wavy lines that curve from the top towards the bottom, creating a sense of motion or a stylized graphic element.

Marco Cecca

**Tassazione
bitcoin e
criptovalute**

Tassazione Bitcoin e Criptovalute di Marco & Richard

Indice

[Disclaimer](#)

[Inquadramento giuridico e fiscale](#)

[Moneta](#)

[Moneta complementare](#)

[Strumento di scambio/pagamento](#)

[Strumento finanziario](#)

[Commodity o Property](#)

[La tassazione dei Bitcoin](#)

[Risoluzione 72/E del 2016](#)

[Interpello all'AdE n. 956-39/2018](#)

Plusvalenze

Dichiarazione fiscale in RW

Interpretazione Sole 24 Ore

Gli altri paesi

Disclaimer

Questo breve ebook fornisce le indicazioni di base in merito alla dichiarazione e alla tassazione dei Bitcoin e in generale di tutte le criptovalute.

Essendo un tema ancora caldo su cui la normativa non si è ancora espressa, alcuni elementi, collegati a nuove leggi o circolari dell'Agenzia delle Entrate possono essere soggetti a cambiamenti. E' quindi opportuno verificarne la validità.

Il presente non è nemmeno da intendersi come un invito a acquistare o operare con i Bitcoin che, leggeremo, al

momento va inteso come puro strumento di speculazione, al di là delle potenzialità della tecnologia (blockchain) sottostante.

Gli autori hanno realizzato anche la guida al Conto in Svizzera e alla tassazione dei conti all'estero (incluso Forex) disponibile in Amazon e sul sito contoinsvizzera.com

Questa guida è soggetta al CopyRight - Creative Commons CopyRight. Non possono essere riprodotti parti del testo senza il preventivo consenso degli autori.

Inquadramento giuridico e fiscale

Anche se non segui i mercati finanziari, difficile tu non abbia sentito parlare dei bitcoin, una sorta di valuta virtuale (definita criptovaluta per le modalità sicure/cifrate con cui viene prodotta) che ha avuto crescite vertiginose nel 2017, tanto da attirare il costante interesse dei media e di tanti investitori. Ma che cos'è un bitcoin?

Per chi ci investe è prevalentemente uno strumento su cui speculare, tesi che viene confermata dagli articoli dei

giornali e da alcune pubblicità che si incontrano in Internet. Secondo i fan della tecnologia è essenzialmente un protocollo criptato, per altri visionari è una rivoluzione capace di sovvertire l'intero sistema monetario e finanziario globale.

Partiamo prendendo a riferimento la definizione di Wikipedia:

“Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale ... Per convenzione se il termine Bitcoin è utilizzato con l'iniziale maiuscola si riferisce alla tecnologia e alla rete, mentre se minuscola (bitcoin) si riferisce alla valuta in sé.

Dagli esperti di finanza il Bitcoin non

viene classificato come una moneta, ma come un mezzo di scambio altamente volatile. A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente centrale né di meccanismi finanziari sofisticati, il valore è determinato unicamente dalla leva domanda e offerta: esso utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l'attribuzione della proprietà dei bitcoin”.



E' evidente che se vogliamo capire come vengono o possono essere tassate le criptovalute, occorre cercare di inserirle in una delle categorie

finanziarie già esistenti. Nel tentativo di individuare a quale attività finanziaria associare i bitcoin, abbandoniamo per un attimo i pur importanti aspetti tecnologici, vale a dire la crittografia e la tecnologia blockchain.

Il primo accostamento naturale è che siamo di fronte a una moneta, o un mezzo di scambio, virtuale. La stessa definizione su Wikipedia richiama queste due opzioni.

Se ci fermiamo alla virtualizzazione della moneta non c'è nulla di così rivoluzionario. Il nostro mondo sta smaterializzando moltissimi aspetti della vita quotidiana, possedere beni digitali (come questo ebook) è diventato

naturale e semplice. E in realtà, nella pratica già da tempo il denaro e la ricchezza sono virtuali. Gran parte del nostro patrimonio non è in nostro possesso, ma è un numero che ci appare nell'home banking o nell'estratto conto della banca. Pure i titoli azionari e obbligazionari oggi sono virtuali, non esistono più in formato cartaceo.

Sebbene siano passati anni dalla sua nascita, il bitcoin non ha ancora un livello di maturità paragonabile alle valute garantite dagli Stati e manca di alcune delle funzioni tipiche della moneta. In ambito finanziario, per alcuni si dovrebbe assimilare al ruolo di una

commodity (i beni materiali come metalli, prodotti agricoli etc).

Il tentativo di capire cosa è un bitcoin è però fondamentale e ha molte ricadute. Per esempio per definire a quale tassazione sottoporre le criptovalute occorre inquadrare il Bitcoin all'interno di categorie e fattispecie giuridiche, economiche e finanziarie esistenti.

Da questo punto di vista possiamo provare ad associare le criptovalute a:

- moneta
- moneta complementare
- strumento di pagamento
- strumento finanziario di investimento
- commodity.

Moneta

E' probabilmente l'associazione più immediata ma al contempo banale.

Dal punto di vista economico, una valuta deve assumere le classiche “tre funzioni”:

- mezzo di scambio
- riserva di valore
- unità di conto.

Già qui le opinioni non convergono. Per alcuni il Bitcoin, sebbene in maniera imperfetta e non del tutto equivalente, svolge tutte e tre le tipiche funzioni della

moneta. Il Von Mises Institute lo ha definito perciò una quasi-moneta. Per altri la riserva di valore e unità di conto sono caratteristiche estranee al bitcoin, a causa della ampia fluttuazione del valore rapportato alle altre monete. Per cui al momento potrebbe esser vista solo come mezzo di scambio.

Se invece ci rifacciamo alla definizione giuridica, la moneta è quella “a corso forzoso” che viene emessa da autorità pubbliche e Stati sovrani, a cui viene attribuito un controvalore per lo scambio di beni e servizi o l’utilizzo per l’adempimento di un debito.

E’ evidente che il Bitcoin pur potendo assolvere la funzione monetaria di

scambio, giuridicamente non ne possiede l'autorità. Dal punto di vista del diritto, il Bitcoin non è una moneta. Solo il denaro a corso legale lo è.

Moneta complementare

Anche se non è una moneta legale, possiamo facilmente vedere nel Bitcoin diverse specificità di una valuta.

Il Brasile per esempio considera il Bitcoin alla stregua di moneta elettronica, ma il nostro ordinamento e quello europeo esclude questa possibilità (nello specifico è soprattutto il fatto che la moneta sia creata tramite

un'attività di mining ha escludere che le criptovalute rientrino tra le caratteristiche individuate dalla direttiva europea) .

Possiamo accostare le valute virtuali a forme di moneta complementare già esistenti, soprattutto nel passato o in zone con sistemi bancari e di pagamento meno evoluti. Una sorta di denaro-merce che viene emessa ed accettata su basi privatistiche e contrattuali dalle persone che fanno parte di un determinato circuito. La moneta complementare è accettata su base volontarie e di accordi privati ed è impiegata in maniera parallela e

collaterale alla moneta legale.

Ma se prendiamo per buona questa definizione, diventa difficile inquadrare le criptovalute giuridicamente e fiscalmente, essendo di fatto un aspetto contrattuale privatistico.

Strumento di scambio/pagamento

L'altra associazione più frequente al bitcoin è quello di considerarlo un mezzo di pagamento. E non c'è dubbio che le criptovalute assolvano a questa funzione. Per la stessa Corte Europea i

bitcoin dovrebbero essere trattati come mezzo di pagamento

Ma anche in questo caso siamo di fronte ad una categorizzazione monca che perde molte delle caratteristiche e delle funzioni tipiche delle criptovalute.

Il bitcoin infatti non può essere considerato solo un mezzo di pagamento alternativo analogo per esempio a Paypal. Il bitcoin, al contrario di Paypal e di molti altri esempi del passato, è la prima valuta digitale che integra in via inscindibile moneta e sistema di pagamento. Da qui le difficoltà di identificazione dal punto di vista giuridico e fiscale.

E i dubbi aumentano se si va a vedere quelle che sono le motivazioni di acquisto e utilizzo delle criptovalute. La maggioranza di chi acquista o possiede bitcoin, o criptovalute in genere, lo fa prevalentemente con lo scopo o la speranza di guadagnare dalla rivalutazione di questo strumento. L'alta volatilità e lo scopo intrinseco per cui la maggioranza detiene bitcoin, lo fa identificare quindi più come una mera attività finanziaria altamente speculativa piuttosto che come valuta o mezzo di scambio. In particolare l'utilizzo di criptovalute come mezzo di scambio, per acquistare beni o servizi, è ancora scarso in proporzione. E questo fenomeno si è accentuato con

l'esplosione delle quotazioni e l'avvicinarsi al settore di molti neofiti a cui poco interessano le caratteristiche tecnologiche. Del resto chi scambierebbe qualcosa con un altro bene sapendo che quel qualcosa domani potrebbe valere di più?

Strumento finanziario

Sulla base di quanto appena scritto, potremmo assimilare il bitcoin ad uno strumento finanziario al pari di un'azione o un'obbligazione. In effetti buona parte dei possessori di bitcoin li tiene per uno scopo speculativo o come

strumento di diversificazione dei propri investimenti finanziari.

Anche qui però ci troviamo con una serie di problematiche giuridiche. Da un lato la definizione di strumento finanziario contenuta nel d.lgs. n.58/1998 (TUF) all'art. 1-bis, 2° comma, non comprende i mezzi di pagamento. Inoltre la più ampia nozione di "prodotto finanziario" contenuta nello stesso articolo 1, esclude che vi si possano includere strumenti non espressamente previsti. Le cosiddette monete virtuali restano dunque fuori dall'ambito di applicazione del TUF e della MIFID tipiche dei vari prodotti da

investimento.

D'altro canto la prima sentenza italiana che ha affrontato la questione giuridica riguardante l'acquisto di valuta virtuale (Sent. Trib. Verona n. 197/2017) ha ritenuto che fosse integrata la prestazione di un "servizio finanziario" nella misura in cui il bitcoin sarebbe "uno strumento finanziario".

Ma questo sembra solo un escamotage per assicurare una forma di protezione ai consumatori coinvolti nella vicenda. Più plausibile sembrerebbe, invece, la collocazione dei bitcoin nella categoria dei "prodotti finanziari", identificati dall'art. 1, comma 1, lett. u) del TUF

come “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria...”.

Commodity o Property

C'è chi vede i bitcoin al pari di un bene non indifferenziato (commodity) o un semplice prodotto/bene.

In tal senso si configurerebbe uno scenario con duplice tassazione: da un lato quella che riguarda il commercio in sé (IVA e utili), dall'altro quello che riguarda la valutazione/svalutazione della moneta virtuale al momento dello scambio.

Parlando di commodity non si può non ricordare la situazione atipica della commodity per definizione: l'oro. Questo metallo viene considerato una valuta non regolata con numerose similitudini rispetto al bitcoin.

Anche l'oro è un bene ma allo stesso tempo assume la funzione di mezzo di scambio e spesso di vera e propria moneta (dai tempi del baratto). E dal punto di vista fiscale non è omologato agli altri metalli (non è infatti soggetto a Iva) bensì agli strumenti finanziari da investimento (rientra infatti sia nel monitoraggio fiscale sia nella tassazione dei capital gains)

Da questa fin troppo lunga ma doverosa introduzione si capisce come non sia facile individuare con precisione come trattare dal punto di vista fiscale le criptovalute. Cercheremo, alla luce dei recenti interventi dell'AdE, di dare alcune risposte, o meglio, la migliore risposta possibile stando all'attuale confusa e instabile situazione.

La tassazione dei Bitcoin

Le criptovalute hanno ormai attirato anche in Italia l'attenzione dei media oltre che di tanti piccoli investitori. Ed il boom di questi strumenti non poteva esser notato dai politici e soprattutto dall'Agenzia delle Entrate.

Normale quindi che molti investitori si pongano domande in merito alla tassazione delle transazioni in bitcoin e in altre cripto valute. Si pagano le tasse sui bitcoin? E sulle altre criptovalute? Bisogna inserirli nella Dichiarazione dei

Redditi?



Purtroppo ancora una volta ci troviamo di fronte ad un tema controverso, figlio della della confusione legislativa e

burocratica del paese.

In Svizzera per esempio oggi è ben chiaro come trattare fiscalmente i Bitcoin e le altre criptovalute, in Italia la novità ha trovato impreparato il legislatore e l'Agenzia delle Entrate, la quale è intervenuta prima con una risoluzione del 2016 che ha generato molti dubbi e recentemente (aprile 2018) con un parere in risposta ad un interpello di un cittadino italiano.

A molti questa situazione ha ricordato ciò che accadde pochi anni fa con il Forex. Anche in quel caso eravamo di fronte all'esplosione di un nuovo mercato e l'Agenzia delle Entrate ci mise del tempo a dettare i criteri fiscali,

con interpretazioni intermedie discutibili e per fortuna, poi riviste.

Proprio pochi giorni fa (scriviamo a fine aprile 2018) l'ultimo parere dell'AdE stabilisce in maniera (abbastanza chiara) l'obbligo di dichiarare i bitcoin e le altre criptovalute utilizzando il modulo RW del modello Redditi PF. Al contempo sono state fornite precisazioni in merito alla tassazione delle eventuali plusvalenze conseguite vendendo le criptovalute. Ma andiamo con ordine ...

Risoluzione 72/E del 2016

L'agenzia delle Entrate ha affrontato per la prima volta l'argomento con la Risoluzione 72/E del 2016 che in sostanza equipara le criptovalute alla valuta estera. In sintesi i bitcoin e co. sono assimilati al dollaro, al franco svizzero o a qualsiasi altra valuta straniera.

Varrebbero quindi le regole fiscali previste per le valute estere:

“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la

giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui".

Nel caso in cui si superino queste soglie, occorre dichiarare le plusvalenze nel quadro RT del modello Redditi PF. L'imposizione fiscale sostitutiva è pari al 26%.

Il momento fondamentale che porta l'identificazione del possessore della valuta virtuale in questo caso sarà il cambio tra la valuta virtuale con quello tradizionale. Solo in quel momento si

potrà tracciare l'operazione e considerare eventualmente tassabile la plusvalenza.

Interpello all'AdE n. 956-39/2018

Plusvalenze

Ad aprile 2018 ha trovato ampio risalto sul Sole 24 Ore una risposta ad un interpello di un privato cittadino sul tema della fiscalità dei Bitcoin (ricordo che l'interpello non è pubblico, è noto quindi solo perché in qualche modo è arrivato all'attenzione del Sole 24 Ore). La risposta non sarebbe perciò vincolante (non fa normativa) ma difficile agire diversamente di fronte ad un testo nero su bianco dell'AdE.

Anzitutto la risposta ribadisce quanto sostenuto nella risoluzione del 2016, vale a dire che ai fini della tassazione dell'eventuale guadagno da scambi tramite criptovalute, valgono le regole delle valute estere:

“... le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta”

Al superamento delle soglie quindi, in caso di prelievi, si generano le plusvalenze da dichiarare (preciso che con prelievo si intende non solo la conversione in euro o altra valuta, ma anche il semplice utilizzo di bitcoin per un acquisto di bene o servizio).

Le plusvalenze da criptovalute vanno dichiarate nel quadro RT e sono soggette all'imposta sostitutiva del 26%:

“I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento”.

Lo stesso vale per eventuali minusvalenze che per ovvia analogia si possono conteggiare solo se si superano le soglie indicate:

“Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata (si riferisce al superamento delle soglie NDR), non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.”

Come si fa a stabilire se si è superata

la soglia?

L'interpello riguarda i bitcoin, per tale motivo la risposta dell'AdE si sofferma solo nel ribadire che vanno considerati tutti i bitcoin indipendentemente dalla forma tecnica tramite cui sono detenuti:

“Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web)”.

Ma qui occorre ricordare quanto abbiamo già scritto, per chi l'ha acquistata, nella nostra guida Dichiarazione Fiscale Conto Estero (disponibile sul sito contoinsvizzera.com):

“Per il calcolo della giacenza complessiva di cui sopra devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti, anche di valute diverse”. Quindi vanno sommate le giacenze di tutti i tipi di criptovaluta (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin etc.) e pure le altre valute straniere (franchi svizzeri, dollari etc.).

Non è quindi così difficile superare la soglia se si detengono conti in valuta e/o più criptovalute.

Anche perché ricordo che la tassazione vale anche per i conti in valuta aperti in Italia per i quali spetta sempre al cliente dichiararli (la banca non fa da sostituto di imposta anche se si è in regime

amministrativo). Quindi anche i conti in valuta o le criptovalute detenute in Italia sono da conteggiare per valutare se si è sopra o sotto soglia.

Altri chiarimenti

L'AdE fornisce poi un chiarimento sul cambio da adottare per convertire le criptovalute in euro al fine di valutare il superamento della soglia:

“Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al

1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni”.

e sul valore (il costo d’acquisto) e il metodo (il tradizionale LIFO) da utilizzare per il calcolo delle eventuali plusvalenze da tassare:

“Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si

considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR). Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR”.

Il costo di acquisto, se non documentabile, può essere calcolato dividendo l’importo del bonifico effettuato all’exchanger per il numero di criptovalute acquistate.

Dovrebbe essere consentita la modalità di compilazione “semplificata”, introdotta per i dossier titoli dalla circolare 12/E/2016 che consente di

cumulare in un solo rigo le operazioni aventi ad oggetto la stessa attività (maggiori dettagli nella guida Dichiarazione Fiscale citata in precedenza).

Dichiarazione fiscale in RW

Ma la vera novità della risposta all'Interpello riguarda il riquadro RW. Sul punto aleggiava incertezza tra gli operatori e i contribuenti, ma pare ormai certo che chiunque abbia detenuto criptovalute nel 2017 debba compilare il quadro RW del modello Redditi PF.

Ma leggiamo con attenzione il lungo passaggio dell'AdE anticipando che la conclusione si trova nell'ultimo paragrafo:

“Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, si fa presente che il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha tra l’altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).

In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti (c.d. “operatori non finanziari”) che intervengono, anche

attraverso movimentazione di “conti”, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.

Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

... si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.

Come si vede viene data indicazione precisa sulla compilazione del quadro RW e sul codice attività da utilizzare (14).

L'AdE fornisce anche chiarimenti su come calcolare il controvalore in euro da inserire in Dichiarazione:

“Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno”.

Le criptovalute non sono però soggette a Ivafe (l'imposta sulle attività finanziarie estere analoga al bollo che colpisce le

attività finanziarie depositate presso le banche italiane):

“Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono seggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E)”.

Smarchiamo gli ultimi dubbi

Di fronte ai chiarimenti dell'AdE sorgono alcuni dubbi dettati dal fatto che manca una vera norma e siamo solo di fronte alla risposta ad un interpello su una casistica specifica. Vediamo quindi di affrontare alcuni dei dubbi interpretativi cercando di fornire una risposta.

Sono da dichiarare in RW tutte le criptovalute? Anche quelle detenute in Italia?

La risposta all'interpello non precisa se siano da segnalare solo quelle all'estero. Pur essendo vero che le criptovalute sono virtuali e non hanno Stato, rimane il fatto che wallet e exchanger possono far riferimento ad una società con una sede fisica. Quindi si potrebbe pensare, per analogia alle altre attività finanziarie estere, che siano da segnalare solo se la detenzione avvenga tramite strumenti proposti da società estere.

Ma l'Amministrazione finanziaria assimila le valute virtuali alle "valute estere" così da attrarle nella categoria delle attività finanziarie estere che in base alla circolare 38/E/2013, devono essere indicate nel quadro RW anche se

detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari

La circolare infatti recita: *“Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.”*

Per tale motivo, l'obbligo del monitoraggio fiscale va inteso in senso assoluto fino a quando almeno gli intermediari italiani di criptovalute non saranno soggetti a regolamentazione e controllo (dovrebbero esserlo a breve con le nuove norme antiriciclaggio che

prevede l'istituzione di un apposito albo).

Resta comunque aperto il problema di localizzare la piattaforma di scambio e capire in quale stato estero si trova, stato che si dovrebbe inserire in RW con il relativo codice. Si può infatti arrivare al paradosso di non esser in grado di farlo.

Ricordo infine che comunque, le criptovalute detenute in Italia vanno conteggiate per calcolare superamento soglie e relative plusvalenze da dichiarare in RT.

L'obbligo di RW sussiste a prescindere

dal realizzo di un reddito imponibile nel periodo d'imposta?

La risposta sembrerebbe essere positiva, sempre per coerenza con i criteri di compilazione del quadro RW.

Si applica la soglia di 15 mila euro prevista per depositi e conti correnti bancari?

La risposta sembrerebbe negativa, considerata l'assenza di riferimenti espliciti nel documento dell'AdE e soprattutto la conclusione raggiunta ai fini Ivafe (non sono assimilabili a depositi e conti correnti che sono esclusivamente di natura "bancaria").

Per cui sono da dichiarare anche 10 euro in bitcoin.

Contratti Cfd

Alcuni intermediari, per lo più esteri (in pratica gli stessi che da tempo consentono di operare sul Forex , opzioni binarie e altri strumenti derivati), offrono la possibilità di puntare su varie criptovalute tramite i Contract for Difference (CfD), una forma di derivato in cui due parti convengono per scambiare denaro sulla base della variazione di valore dell'attività sottostante.

In questo caso siamo di fronte a strumenti finanziari non nuovi che

seguono le tradizionali regole di dichiarazione/tassazione. In particolare questi contratti generano redditi diversi di natura finanziaria tassabili e da dichiarare nel quadro RT. E devono essere indicati nel quadro RW con relativa Ivafe allo 0,20%.

Interpretazione Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la notizia sull'interpello il 21 aprile 2018 e nei giorni successivi (22, 23, 24) ha pubblicato una serie di articoli critici sull'interpretazione dell'AdE.

Il testo del 23 aprile, a firma Stefano

Capaccioli e Dario Deotto, parte dal presupposto che anche se le criptovalute possono essere considerate attività di natura finanziaria, non possano essere viste come “attività estere”.

“Le criptovalute, infatti, sono a-territoriali, non stanno né in Italia né all'estero. Si può dire, in termini semplicistici, ma comunque fattuali, che le criptovalute stanno nella “rete” (di fatto, nella blockchain), per la quale non esiste né un concetto di “estero” né di territorio nazionale”.

L'esperto quindi giunge alla conclusione che l'obbligo di indicazione nel quadro RW non sussista ogni qualvolta la

persona fisica abbia la disponibilità della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale la stessa persona manifesta la volontà di disporre delle criptovalute.

Diverso potrebbe essere solo il caso in cui il contribuente residente non abbia la disponibilità della chiave privata e si avvalga dei cosiddetti custodial wallet.

Dal che ne deduce che l'indicazione nel quadro RW può sussistere solo per le criptovalute per le quali le chiavi private sono gestite dal custodial wallet, se quest'ultimo risulta soggetto residente o domiciliato all'estero. L'indicazione non avrebbe senso, invece, per le criptovalute gestite attraverso custodial

residenti in Italia, venendo a mancare ogni legame con l'estero (anche considerando il prossimo obbligo di iscrizione presso l'Oam dei soggetti operanti in criptovalute).

In altro articolo dello stesso giorno poi ci si spinge a contestare anche l'equiparazione delle criptovalute alle valute estere. Questo in forza di norme europee che le equiparano ad un mezzo di pagamento (in realtà una pronuncia della Corte di Giustizia Europea). Tale interpretazione comunque porterebbe ad assoggettare le eventuali plusvalenze sempre e a non poter dedurre le minusvalenze. Non sarebbe quindi un

miglioramento quindi per l'investitore.

Anche l'intervento del 24 aprile a firma Marco Piazza è critico verso l'AdE partendo dal principio che "A livello internazionale la valuta virtuale non corrisponde a quella estera".

Riportiamo queste analisi sul Sole 24 Ore per dovere di completezza e per far capire come il tema sia caldo e incerto, ed avrà futuri sviluppi. Abbiamo del resto ricordato anche il caso del Forex, quando il chiarimento finale dell'Agenzia delle Entrate correggeva alcune storture del primo chiarimento. Difficile però pensare che da parte dell'AdE ci sarà qualche ulteriore

chiarimento prima delle scadenze fiscali 2018 (nel qual caso le pubblicheremo).

Alla luce della risposta dell'AdE, riteniamo consigliabile oggi adempiere alla dichiarazione nel quadro RW con relativa indicazione delle eventuali plusvalenze (al limite si potrebbe attendere su questo ultimo aspetto, per evitare di pagare subito, e fare eventualmente poi una rettifica. In tal caso fatti consigliare da un commercialista).

Il rischio semmai in futuro è che le criptovalute siano assimilate ad una normale attività finanziaria che comporterebbe non solo la compilazione del quadro RW ma anche il pagamento

dell'Ivafe oltre che al calcolo delle plusvalenze senza soglie.

Gli stessi autori del Sole 24 Ore, pur contestando le interpretazioni dell'AdE, chiudono i loro interventi arrivando alle medesime conclusioni. Per esempio Piazza termina il suo pezzo precisando come la compilazione del RW sia inevitabile:

“Per motivi pratici, è meglio che i detentori di valute virtuali le indichino nell'RW. Infatti, in base all'articolo 1, comma 1 del Dl 167/1990, accade che gli intermediari e i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento,

nell'ambito dell'attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso e viceversa trasmettono alle Entrate i dati acquisiti nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio. Anche le banche provvederanno al monitoraggio dei bonifici da e verso l'estero se il contribuente si avvale di provider non residenti.

La mancata compilazione del quadro RW potrà quindi far emergere un'anomalia con conseguenti approfondimenti dell'Agenzia”.

Gli altri paesi

Da quanto visto finora, indubbiamente si sta scontando una diffusa incertezza normativa su come trattare una compravendita o il possesso di criptomonete. Incertezze che non riguardano solo l'Italia. Nonostante il Bitcoin sia sempre più diffuso come metodo di pagamento, sono poche le aree geografiche che adottano norme chiare e uniformi.

Già a livello europeo non si è presa una soluzione univoca e certa. Nell'ottobre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione ha stabilito che "lo scambio di valute tradizionali per unità di moneta virtuale bitcoin è esente da IVA" e che "gli Stati

membri devono esentare, tra l'altro, le transazioni relative alla valuta" , precisando che il bitcoin è una valuta piuttosto che una merce. Secondo i giudici, la tassa non dovrebbe essere addebitata perché i bitcoin dovrebbero essere trattati come mezzo di pagamento.

La Germania già nel 2013 ha dichiarato che il Bitcoin è una unità di conto utilizzabile nel paese per gli scambi commerciali e finanziari e può essere tassato. Nel dicembre del 2013, la BaFin, autorità federale per la supervisione del settore finanziario, ha sottoposto il Bitcoin a vigilanza inserendolo, quale unità di conto a

valenza finanziaria e moneta privata, nell'ambito di applicazione della legge bancaria. L'attività in Bitcoin è soggetta alla tassa sulle plusvalenze del 25%.

La Svizzera invece, pur in assenza di una normativa generale, è quella che più compiutamente e chiaramente ha inquadrato le criptovalute dal punto di vista giuridico e fiscale. Le criptovalute sono considerate delle vere e proprie valute estere. Ne derivano una serie di conseguenze a cascata. Le criptovalute sono sottoposte all'imposta sulla sostanza in Svizzera (una sorta di imposta patrimoniale, in Ticino 0,65%). Dovranno essere inserite nella

dichiarazione dei redditi dei residenti svizzeri come elementi della sostanza mobiliare. Le istruzioni delle autorità elvetiche sono talmente precise da definire in quale rubrica inserirle, quali cambi applicare e come provare il possesso di valute virtuali.

Relativamente ai pagamenti ricevuti in criptovaluta, questa operazione fiscalmente è da considerare come un reddito in valuta estera, da convertire in franchi svizzeri. In questo caso, il controvalore in franchi della criptovaluta deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi.

Riguardo alle imposte dirette (la nostra Irpef), l'acquisto e la vendita delle

criptovalute è da considerarsi un'operazione fiscalmente assimilata a una transazione di valuta tradizionale, quindi non tassabile. Esiste solo un'eccezione per i residenti svizzeri che effettuino delle negoziazioni frequenti in criptovalute che possano configurare il «quasi commercio di titoli» e soggiacere all'imposta sul reddito. Ma questa fattispecie è residuale.

Al di fuori dell'Europa citiamo invece il caso americano, dove dal 2014 l'IRS, Internal Revenue Service, ha chiarito che considera il Bitcoin come una forma di “property” piuttosto che una valuta, e che ogni transazione in cui vi è l'uso di

Bitcoin è soggetta alla tassazione del capital gain.

In Brasile invece nel 2013 è stata emanata una legge (n. 12.865) che ha disciplinato i sistemi di pagamento mobili e la creazione di moneta elettronica, tra cui il Bitcoin. La legge definisce come “Moneta elettronica” le risorse memorizzate su un dispositivo o sistema elettronico che permette all'utente finale di eseguire un'operazione di pagamento.

Successivamente l'autorità fiscale del Brasile ha distinto tra detenzione ed impiego speculativo del Bitcoin e di altre valute digitali, stabilendo l'imposizione di una tassa del 15% sulle plusvalenze realizzate al momento della

vendita.

